

Avv. Michele Parodi
Via G. Garibaldi 15 int. 4 17019 Varazze
p.i. 01309250098 c.f. PRDMHL72C02D969R
tel. 019 930197 fax 019 9355018
e mail parodi@povlegali.it
PEC: posta.certificata@pec.micheleparodi.it

Oggetto: quadro normativo e amministrativo in materia di attività edilizia e urbanistica emergenza sanitaria COVID-19 – 11 maggio 2020

Sommario

1. Sospensione dei termini dei procedimenti amministrativi e dell'efficacia degli atti amministrativi in scadenza.....	2
1.A Casi esemplificativi.....	4
2. La proroga della validità dei certificati attestati, permessi concessioni autorizzazioni, atti abilitativi, s.c.i.a., segnalazioni di agibilità, autorizzazioni paesaggistiche, autorizzazioni ambientali, ritiro dei titoli abilitativi edilizi, convenzioni di lottizzazione, piani attuativi, termine di inizio e fine lavori.....	5
3. D.P.C.M. 26 aprile 2020 attività consentite.....	7
2.A Casi esemplificativi.....	8
4. Le attività di rilevanza strategica nazionale: i cantieri relativi al dissesto idrogeologico, edilizia residenziale pubblica, edilizia scolastica ed edilizia carceraria.....	12
5. Entrata in vigore delle norme.....	13
6. Regime dell'attività edilizia e urbanistica in Regione Liguria.....	14
7. Crediti.....	17

Avv. Michele Parodi
Via G. Garibaldi 15 int. 4 17019 Varazze
p.i. 01309250098 c.f. PRDMHL72C02D969R
tel. 019 930197 fax 019 9355018
e mail parodi@povlegali.it
PEC: posta.certificata@pec.micheleparodi.it

1. Sospensione dei termini dei procedimenti amministrativi e dell'efficacia degli atti amministrativi in scadenza

L'articolo 103 del decreto legge 17 marzo 2020 n. 18 convertito dalla l. 24 aprile 2020, n. 27 dispone, al comma 1, che: “*1. Ai fini del computo dei termini ordinatori o perentori, propedeutici, endoprocedimentali, finali ed esecutivi, relativi allo svolgimento di procedimenti amministrativi su istanza di parte o d'ufficio, pendenti alla data del **23 febbraio 2020** o iniziati successivamente a tale data, non si tiene conto del periodo compreso tra la medesima data e quella del **15 aprile 2020**.*”

L'articolo 37 del decreto legge del d.l. 8 aprile 2020, n. 23 ha poi reiterato la sospensione dei termini dei procedimenti amministrativi e la proroga degli atti amministrativi **al 15 maggio 2020**.

Per quanto concerne l'attività edilizia e urbanistica il differimento e la proroga, **dal 23 febbraio al 15 maggio 2020**, si riferiscono ai procedimenti amministrativi “*su istanza di parte o d'ufficio, pendenti alla data del 23 febbraio 2020 o iniziati successivamente a tale data*” (indicati dal comma 1 dell'articolo 103 d.l. 18/2020).

Dunque, il termine finale relativo ad istanze di **rilascio di permesso di costruire**, a **segnalazioni certificate di inizio attività in itinere**, depositate prima del 23 febbraio 2020 e per le quali non sia concluso il procedimento di approvazione (sia per emissione del provvedimento espresso sia per formazione per silenzio del titolo) entro la stessa data, **è differito al 15 maggio 2020 e a**

Avv. Michele Parodi
Via G. Garibaldi 15 int. 4 17019 Varazze
p.i. 01309250098 c.f. PRDMHL72C02D969R
tel. 019 930197 fax 019 9355018
e mail parodi@povlegali.it
PEC: posta.certificata@pec.micheleparodi.it

partire da esso per l'emissione del provvedimento o la conclusione del procedimento.

Si tratta, dunque, all'evidenza del termine **finale** entro il quale il procedimento avviato prima del 23 febbraio dovrebbe concludersi: in altri termini un procedimento amministrativo che, ordinariamente, si sarebbe dovuto concludere entro il 1 marzo 2020, per effetto della dilazione introdotta, ora dovrebbe concludersi entro il 22 maggio 2020.

Sono compresi entro la dilazione anche la conclusione dei **procedimenti di annullamento in autotutela, di formazione del silenzio assenso.**¹

Infatti, l'ultimo capoverso del comma 1 dell'articolo 103 prevede che *“Sono prorogati o differiti, per il tempo corrispondente, i termini di formazione della volontà conclusiva dell'amministrazione nelle forme del silenzio significativo previste dall'ordinamento”*.

Rientrano nella dilazione dei termini **esecutivi l'attuazione delle misure sanzionatorie in edilizia.**

Nella dilazione dei termini **decadenziali** rientra la decorrenza della presentazione dell'**istanza per il rilascio di permesso di costruire in sanatoria**

¹ Pare opportuno riportare l'opinione di M. A. Sandulli e N. Posteraro sui potenziali esiti pregiudizievoli della dilazione per il caso di silenzio assenso *“Ben più seri, invece, i problemi posti dalla novella per il silenzio con valore implicito di accoglimento. A titolo esemplificativo, si consideri il caso di un silenzio assenso che, in base alla legge vigente alla scadenza dei termini per la sua “maturazione”, si sarebbe dovuto formare (e, dunque, in realtà, si era formato) in date come il 26 febbraio, il 5 marzo, ecc.: l'art. 103 dispone, in via retroattiva, che esso non si è, in realtà, mai formato. Gli amministrati che avevano fatto affidamento sul tacito accoglimento della loro istanza, avviando di conseguenza l'esercizio di un'attività (non necessariamente rientrante tra quelle attualmente “sospese”), confidando nella possibilità di cedere in proprietà un bene o magari effettuandone o perfezionandone la cessione (sulla base dell'autocertificazione di possesso del titolo edificatorio) o stipulando qualsiasi altro tipo di contratto, si troveranno privati ex lege, ora per allora del titolo, in tutti i casi in cui i termini per provvedere espressamente siano spirati successivamente al 23 febbraio e fino alla fine dell'emergenza.”*

Avv. Michele Parodi
Via G. Garibaldi 15 int. 4 17019 Varazze
p.i. 01309250098 c.f. PRDMHL72C02D969R
tel. 019 930197 fax 019 9355018
e mail parodi@povlegali.it
PEC: posta.certificata@pec.micheleparodi.it

ex articolo 36 d.p.r. 380/2001 o del termine decadenziale del permesso di costruire per mancato avvio dell'attività edilizia.

Il differimento del termine finale riguarda anche l'emissione dei **pareri endoprocedimentali**, delle **valutazioni tecniche**, delle **acquisizioni di nulla osta**.

Lo stesso comma 1 dell'articolo 103 d.l. 18/2020 prevede, peraltro, che: *“Le pubbliche amministrazioni adottano ogni misura organizzativa idonea ad assicurare comunque la ragionevole durata e la celere conclusione dei procedimenti, con priorità per quelli da considerare urgenti, anche sulla base di motivate istanze degli interessati”*.

E', dunque, possibile che entro il periodo di dilazione del termine e prima del 15 maggio l'amministrazione possa definire i procedimenti amministrativi sia su istanza di parte che avviati d'ufficio per ragioni d'urgenza.

Le ragioni di urgenza possono essere rappresentate anche dai soggetti interessati.

1. A Casi esemplificativi:

Ho depositato una segnalazione certificata di inizio attività in data 20 febbraio 2020, quando potrà essere completato l'iter di perfezionamento della pratica?

Secondo i termini dell'articolo 103 del d.l. 18/2020 e 37 del d.l. 23/2020 che hanno disposto la proroga al 15 maggio dei termini di compimento dei procedimenti amministrativi si perfezionerà al 12 giugno 2020, tuttavia le

Avv. Michele Parodi
Via G. Garibaldi 15 int. 4 17019 Varazze
p.i. 01309250098 c.f. PRDMHL72C02D969R
tel. 019 930197 fax 019 9355018
e mail parodi@povlegali.it
PEC: posta.certificata@pec.micheleparodi.it

amministrazioni hanno la possibilità di assumere misure per l'accelerazione dei procedimenti qualificabili per urgenti.

Un permesso di costruire per l'esecuzione di lavori privati di costruzione di un edificio è stato rilasciato e ritirato prima del 23 febbraio 2020, quando potranno essere eseguiti i lavori?

I lavori potranno essere eseguiti dal 4 maggio 2020, quando è stata autorizzata la ripresa dell'attività edilizia per il codice ATECO 41. In tale caso, infatti, essendo stato rilasciato il permesso di costruire prima del 23 febbraio 2020 le limitazioni riguardano l'esercizio dell'attività imprenditoriale e non il termine finale del procedimento amministrativo

2. La proroga della validità dei certificati attestati, permessi concessioni autorizzazioni, atti abilitativi, s.c.i.a., segnalazioni di agibilità, autorizzazioni paesaggistiche, autorizzazioni ambientali, ritiro dei titoli abilitativi edilizi, convenzioni di lottizzazione, piani attuativi, termine di inizio e fine lavori.

I commi da 2 a 3 dell'articolo 103 del decreto legge 17 marzo 2020 n. 18 convertito dalla l. 24 aprile 2020, n. 27 prevedono che:

*"2. Tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, compresi i termini di inizio e di ultimazione dei lavori di cui all'articolo 15 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, in scadenza tra il **31 gennaio 2020 e il 31 luglio 2020**, **conservano la loro validità per***

Avv. Michele Parodi
Via G. Garibaldi 15 int. 4 17019 Varazze
p.i. 01309250098 c.f. PRDMHL72C02D969R
tel. 019 930197 fax 019 9355018
e mail parodi@povlegali.it
PEC: posta.certificata@pec.micheleparodi.it

i novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza. La disposizione di cui al periodo precedente si applica anche alle segnalazioni certificate di inizio attività, alle segnalazioni certificate di agibilità, nonché alle autorizzazioni paesaggistiche e alle autorizzazioni ambientali comunque denominate. Il medesimo termine si applica anche al ritiro dei titoli abilitativi edilizi comunque denominati rilasciati fino alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza.

2-bis. Il termine di validità nonché i termini di inizio e fine lavori previsti dalle convenzioni di lottizzazione di cui all'articolo 28 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, ovvero dagli accordi simili comunque denominati dalla legislazione regionale, nonché i termini dei relativi piani attuativi e di qualunque altro atto ad essi propedeutico, in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 31 luglio 2020, sono prorogati di novanta giorni. La presente disposizione si applica anche ai diversi termini delle convenzioni di lottizzazione di cui all'articolo 28 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, ovvero degli accordi simili comunque denominati dalla legislazione regionale nonché dei relativi piani attuativi che hanno usufruito della proroga di cui all'articolo 30, comma 3-bis, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69

2-ter. Nei contratti tra privati, in corso di validità dal 31 gennaio 2020 e fino al 31 luglio 2020, aventi ad oggetto l'esecuzione di lavori edili di qualsiasi natura, i termini di inizio e fine lavori si intendono prorogati per un periodo pari alla durata della proroga di cui al comma 2."

Avv. Michele Parodi
Via G. Garibaldi 15 int. 4 17019 Varazze
p.i. 01309250098 c.f. PRDMHL72C02D969R
tel. 019 930197 fax 019 9355018
e mail parodi@povlegali.it
PEC: posta.certificata@pec.micheleparodi.it

In forza della delibera del consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020 il Governo ha dichiarato lo “*stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili*” (GU Serie Generale n.26 del 01-02-2020) **per sei mesi e, dunque, sino alla data del 31 luglio 2020.**

Pertanto l'efficacia dei “*certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, compresi i termini di inizio e di ultimazione dei lavori di cui all'articolo 15 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380*”, delle “*segnalazioni certificate di inizio attività, segnalazioni certificate di agibilità, nonché autorizzazioni paesaggistiche e alle autorizzazioni ambientali comunque denominate*”, il termine per il “**ritiro dei titoli abilitativi edilizi comunque denominati rilasciati fino alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza**” si protrarranno sino a **venerdì 30 ottobre 2020** (1 agosto 2020+90 giorni).

Quanto al “**termine di validità e di inizio e fine lavori previsti dalle convenzioni di lottizzazione di cui all'articolo 28 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, ovvero dagli accordi similari comunque denominati dalla legislazione regionale, nonché i termini dei relativi piani attuativi e di qualunque altro atto ad essi propedeutico, in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 31 luglio 2020... delle convenzioni di lottizzazione**” che la norma ha prorogato per 90 giorni si intende che tale dilazione debba allinearsi per interpretazione analogica alla data **30 ottobre 2020**; un'interpretazione differente

Avv. Michele Parodi
Via G. Garibaldi 15 int. 4 17019 Varazze
p.i. 01309250098 c.f. PRDMHL72C02D969R
tel. 019 930197 fax 019 9355018
e mail parodi@povlegali.it
PEC: posta.certificata@pec.micheleparodi.it

sarebbe priva di senso, includendo la norma anche gli atti propedeutici (quali i titoli edilizi).

La proroga alla data del 30 ottobre 2020 si applica anche ai termini di inizio e fine lavori per i lavori privati come risulta dal chiaro tenore letterale della disposizione normativa: **“Nei contratti tra privati, in corso di validità dal 31 gennaio 2020 e fino al 31 luglio 2020, aventi ad oggetto l'esecuzione di lavori edili di qualsiasi natura, i termini di inizio e fine lavori si intendono prorogati per un periodo pari alla durata della proroga di cui al comma 2.”**

2.A Casi esemplificativi:

I lavori autorizzati con permesso di costruire, con termine di esecuzione in scadenza all'undici maggio 2020 entro quale data possono essere realizzati?

I lavori possono essere realizzati entro il 30 ottobre 2020.

Il termine di avvio dell'esecuzione di lavori privati previsto contrattualmente al 30 giugno 2020 può essere prorogato? A quale data?

Il termine può essere prorogato al 30 ottobre 2020, non si tratta tuttavia di obbligo, ma di facoltà rimessa all'apprezzamento delle parti.

3. D.P.C.M. 26 Aprile 2020 - Attività Consentite

L'articolo 2 del decreto del presidente del consiglio del 26 aprile 2020 conferma la previsione secondo la quale dal **4 maggio fino al 17 maggio 2020**, sono sospese tutte le attività produttive industriali e commerciali, ad eccezione di quelle indicate nell'Allegato 3.

Avv. Michele Parodi
Via G. Garibaldi 15 int. 4 17019 Varazze
p.i. 01309250098 c.f. PRDMHL72C02D969R
tel. 019 930197 fax 019 9355018
e mail parodi@povlegali.it
PEC: posta.certificata@pec.micheleparodi.it

L'elenco delle attività consentite in edilizia dall'allegato 3 risulta ulteriormente ampliato: accanto al Codice 42 "Ingegneria Civile", risultano ora inseriti anche il Codice 41 "Costruzione di Edifici" e il Codice 43 "Lavori di costruzione specializzati".

Per comodità si riportano di seguito le attività NON ricomprese nell'allegato 3 e quindi da considerarsi SOSPESE

ATTIVITÀ NON RICOMPRESSE NELL'ALLEGATO 3 DEL DPCM 26/4/2020 e quindi sospese sino al 17 maggio 2020

47 COMMERCIO AL DETTAGLIO (ESCLUSO QUELLO DI AUTOVEICOLI E DI MOTOCICLI)

Comprende i codici:

47.52.3 Commercio al dettaglio di materiali da costruzione, ceramiche e piastrelle

55 ALLOGGIO (Tranne che 55.1 Alberghi e strutture simili che sono ammesse)

del 55 (non ammesso) fanno parte:

55.2 ALLOGGI PER VACANZE E ALTRE STRUTTURE PER BREVI SOGGIORNI

55.3 AREE DI CAMPEGGIO E AREE ATTREZZATE PER CAMPER E ROULOTTE

Avv. Michele Parodi
Via G. Garibaldi 15 int. 4 17019 Varazze
p.i. 01309250098 c.f. PRDMHL72C02D969R
tel. 019 930197 fax 019 9355018
e mail parodi@povlegali.it
PEC: posta.certificata@pec.micheleparodi.it

55.9 ALTRI ALLOGGI

56 ATTIVITÀ DEI SERVIZI DI RISTORAZIONE

Del 56 (non ammesso) fanno parte:

56.2 FORNITURA DI PASTI PREPARATI (CATERING) E

ALTRI SERVIZI DI RISTORAZIONE, che comprende il 56.29.1

Mense

77 ATTIVITÀ DI NOLEGGIO E LEASING OPERATIVO

Comprende i codici

77.32 Noleggio di macchine e attrezzature per lavori edili e di genio civile

77.33 Noleggio di macchine e attrezzature per ufficio (inclusi i computer)

77.39.91 Noleggio di container adibiti ad alloggi o ad uffici

77.39.93 Noleggio senza operatore di attrezzature di sollevamento e movimentazione merci: carrelli elevatori, pallet eccetera

79 ATTIVITÀ DEI SERVIZI DELLE AGENZIE DI VIAGGIO, DEI TOUR OPERATOR E SERVIZI DI PRENOTAZIONE E

ATTIVITÀ CONNESSE

81 ATTIVITÀ DI SERVIZI PER EDIFICI E PAESAGGIO,

Tranne che (**quindi sono ammessi**):

Avv. Michele Parodi
Via G. Garibaldi 15 int. 4 17019 Varazze
p.i. 01309250098 c.f. PRDMHL72C02D969R
tel. 019 930197 fax 019 9355018
e mail parodi@povlegali.it
PEC: posta.certificata@pec.micheleparodi.it

81.2 ATTIVITÀ DI PULIZIA E DISINFESTAZIONE

81.3 CURA E MANUTENZIONE DEL PAESAGGIO

Restano escluse (tra gli altri codici dell'81):

81.1 SERVIZI INTEGRATI DI GESTIONE AGLI EDIFICI
(Pulizia, manutenzione ordinaria, disinfezione e di disinfestazione di edifici
e di macchinari industriali, ecc.)

81.30.0 Cura e manutenzione del paesaggio (inclusi parchi, giardini e
aiuole) con la precisazione di cui al punto 6 per la Regione Liguria

90 ATTIVITÀ CREATIVE, ARTISTICHE E DI INTRATTENIMENTO

91 ATTIVITÀ DI BIBLIOTECHE, ARCHIVI, MUSEI ED ALTRE ATTIVITÀ CULTURALI

92 ATTIVITÀ RIGUARDANTI LE LOTTERIE, LE SCOMMESSE, LE CASE DA GIOCO

93 ATTIVITÀ SPORTIVE, DI INTRATTENIMENTO E DI DIVERTIMENTO

96 ALTRE ATTIVITÀ DI SERVIZI PER LA PERSONA

98 PRODUZIONE DI BENI E SERVIZI INDIFFERENZIATI PER USO PROPRIO DA PARTE DI FAMIGLIE E CONVIVENZE

Avv. Michele Parodi
Via G. Garibaldi 15 int. 4 17019 Varazze
p.i. 01309250098 c.f. PRDMHL72C02D969R
tel. 019 930197 fax 019 9355018
e mail parodi@povlegali.it
PEC: posta.certificata@pec.micheleparodi.it

Nel nuovo DPCM non risultano più espressamente contemplate come attività ammesse, previa comunicazione prefettizia, le seguenti attività:

- attività funzionali ad assicurare la continuità delle filiere delle attività di cui all'allegato 3, nonché delle filiere delle attività dell'industria dell'aerospazio, della difesa e delle altre attività di rilevanza strategica per l'economia nazionale, autorizzate alla continuazione, e dei servizi di pubblica utilità e dei servizi essenziali di cui al comma 4 (art. 2, comma 3, DPCM 10 aprile 2020);

- attività degli impianti a ciclo produttivo continuo, dalla cui interruzione derivi un grave pregiudizio all'impianto stesso o un pericolo di incidenti (art. 2, comma 6, DPCM 10 aprile 2020);

- le attività dell'industria dell'aerospazio e della difesa, incluse le lavorazioni, gli impianti, i materiali, i servizi e le infrastrutture essenziali per la sicurezza nazionale e il soccorso pubblico, nonché le altre attività di rilevanza strategica per l'economia nazionale (art. 2, comma 7, DPCM 10 aprile 2020).

Tale eliminazione potrebbe essere dovuta all'ampliamento dei Codici Ateco di cui all'Allegato 3 che, avendo consentito la ripresa di gran parte delle attività produttive industriali e commerciali, dovrebbero assorbire anche tali attività, in precedenza menzionate specificamente.

Ai sensi dell'articolo 2, comma 10, del provvedimento, le imprese le cui attività erano comunque già consentite alla data di entrata in vigore dello

Avv. Michele Parodi
Via G. Garibaldi 15 int. 4 17019 Varazze
p.i. 01309250098 c.f. PRDMHL72C02D969R
tel. 019 930197 fax 019 9355018
e mail parodi@povlegali.it
PEC: posta.certificata@pec.micheleparodi.it

stesso (4 maggio), possono proseguire la loro attività nel rispetto dei Protocolli di sicurezza.

Pertanto, anche in base a tale previsione, si ritiene che coloro che, alla data del 4 maggio, avessero già avviato, previa comunicazione prefettizia, lo svolgimento delle attività sopra menzionate, possano continuare a svolgerle anche successivamente a tale data.

Il DPCM prevede al fine di garantire lo svolgimento delle attività in sicurezza il monitoraggio quotidiano dell'andamento della situazione epidemiologica dei territori da parte delle Regioni e, nell'ipotesi in cui emerga un aggravamento del rischio sanitario, il Presidente della Regione propone al Ministro della Salute misure restrittive urgenti per le attività produttive delle aree del territorio interessate dall'aggravamento.

4. Le attività di rilevanza strategica nazionale

Le “*attività di rilevanza strategica per l'economia nazionale*” sono menzionate all'articolo 2, comma 7, del DPCM 10 aprile 2020.

Il Ministero dell'Interno in data 27 aprile 2020 ha emesso una circolare che fissa i criteri applicativi della norma, per favorirne un'interpretazione estensiva (*circ. n. 15350/117(2)/Uff III-Prot.. Civ.*).

La circolare precisa che la disposizione non trova applicazione solo ai settori strategici interessati dalla disciplina del cd. *Golden Power*, ma anche a tutte quelle attività la cui sospensione produrrebbe effetti negativi per l'economia.

Avv. Michele Parodi
Via G. Garibaldi 15 int. 4 17019 Varazze
p.i. 01309250098 c.f. PRDMHL72C02D969R
tel. 019 930197 fax 019 9355018
e mail parodi@povlegali.it
PEC: posta.certificata@pec.micheleparodi.it

Tra queste, rientrano senz'altro:

- le attività produttive orientate in modo prevalente alle esportazioni, per le quali il prolungamento della sospensione rischierebbe di far perdere al Paese quote di mercato;

- le attività nei **cantieri relativi al dissesto idrogeologico, edilizia residenziale pubblica, edilizia scolastica ed edilizia carceraria**, dalla cui sospensione deriverebbe sicuramente un danno per l'economia.

Pertanto le imprese esercenti tali attività potranno riavvianne lo svolgimento, previa comunicazione al Prefetto, trattandosi di attività da considerarsi di rilevanza strategica nazionale.

5. Entrata in vigore delle disposizioni

Il nuovo Allegato 3, così come le altre disposizioni del Decreto, hanno sostituito il precedente DPCM 10 aprile dal 4 maggio 2020 ed avranno efficacia fino al 17 maggio prossimo.

Le imprese, le cui attività non sono sospese, rispettano i contenuti del protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus covid-19 negli ambienti di lavoro sottoscritto il 24 aprile 2020 fra il Governo e le parti sociali (all. 6 al DPCM 26 aprile 2020), nonché, per i rispettivi ambiti di competenza, il Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del Covid-19 nei cantieri,

Avv. Michele Parodi
Via G. Garibaldi 15 int. 4 17019 Varazze
p.i. 01309250098 c.f. PRDMHL72C02D969R
tel. 019 930197 fax 019 9355018
e mail parodi@povlegali.it
PEC: posta.certificata@pec.micheleparodi.it

sottoscritto il 24 aprile 2020, tra il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e le parti sociali (all. 7 DPCM 26 aprile 2020).

La mancata attuazione dei protocolli determina la sospensione dell'attività fino al ripristino delle condizioni di sicurezza.

6. Il regime dell'attività edilizia e urbanistica in Regione Liguria

Alla data attuale dello 11 maggio 2020 sono autorizzate in Regione Liguria le attività edilizie e urbanistiche comprese entro il **Codice ATECO 41 “Costruzione di Edifici”**, il **codice ATECO 42 “Ingegneria Civile”**, il **Codice ATECO 43 “Lavori di costruzione specializzati”** (anche gli impianti) che esauriscono il settore merceologico F “Costruzioni”.

Il D.P.C.M. 26 aprile 2020 aveva confermato la riapertura dei cantieri relativi al dissesto idrogeologico, all'edilizia residenziale pubblica, all'edilizia scolastica ed edilizia carceraria.

La Regione Liguria, peraltro, con decreti del soggetto attuatore (n. 5, 10, 13/2020), era intervenuta dapprima consentendo la prosecuzione dei “*cantieri strategici*” (decreto n. 5 del 25 marzo 2020).

Quindi col decreto 10 del 30 marzo 2020 aveva autorizzato i cantieri “*in corso relativi alla realizzazione di interventi i cui lavori risultano ascrivibili, in maniera prevalente, alle seguenti categorie di opere generali a prescindere dalla classificazione ATECO dell'impresa esecutrice:*

Avv. Michele Parodi
Via G. Garibaldi 15 int. 4 17019 Varazze
p.i. 01309250098 c.f. PRDMHL72C02D969R
tel. 019 930197 fax 019 9355018
e mail parodi@povlegali.it
PEC: posta.certificata@pec.micheleparodi.it

OG 3: STRADE, AUTOSTRADE, PONTI, VLADOTTI, FERROVIE,
LINEE TRANVIARIE, METROPOLITANE, FUNICOLARI, E PISTE
AEROPORTUALI, E RELATIVE OPERE COMPLEMENTARI

OG 4: OPERE D'ARTE NEL SOTTOSUOLO

OG 5: DIGHE

OG 7: OPERE MARITTIME E LAVORI DI DRAGAGGIO

OG 8: OPERE FLUVIALI, DI DIFESA, DI SISTEMAZIONE
IDRAULICA E DI BONIFICA

OG 13 OPERE DI INGEGNERIA NATURALISTICA”

Poi col decreto 13 del 4 aprile 2020 aveva aggiunto rispetto al decreto 10/2020
le “opere specialistiche OS 21 opere strutturali speciali e OS 23 demolizioni di opere”.

Successivamente al 10 aprile 2020, col decreto del soggetto attuatore n.
18/2020 e con l'ordinanza 19/2020 del 14 aprile 2020 si è autorizzato: “

- I. *Svolgimento all'interno della concessione demaniale marittima senza interferire con spazi pubblici*
- II. *L'area di cantiere deve essere segnalata e recintata per impedire l'accesso ad estranei*
 - b) *le opere minori di cui al d.p.r. 380/2001 come di seguito indicate:*
 - I. *attività edilizia libera, di cui all'art. 6 del d.p.r. 380/2001;*
 - II. *opere edilizie per le quali è sufficiente la CILA, di cui all'art. 6 bis d.p.r. 380/2001,*

Avv. Michele Parodi
Via G. Garibaldi 15 int. 4 17019 Varazze
p.i. 01309250098 c.f. PRDMHL72C02D969R
tel. 019 930197 fax 019 9355018
e mail parodi@povlegali.it
PEC: posta.certificata@pec.micheleparodi.it

l'attività dei cantieri pubblici, riferita alle categorie SOA OG 3, OG 4, OG 5, OG 7, OG

8, OG 13, OS 21, OS 23 con aggiunta delle categorie OG 6 ACQUEDOTTI, GASDOTTI,

OLEODOTTI, OPERE DI IRRIGAZIONE E EVACUAZIONE

manutenzione del verde pubblico e privato

le attività estrattive”.

Riguardo all'attività edilizia privata assoggettata al regime autorizzativo della CILA la Regione Liguria nel documento di FAQ (quesito 6) al decreto n. 18/2020 del soggetto attuatore ha chiarito che i termini di sospensione del procedimento amministrativo non si applicano alla casistica della CILA. Pertanto le CILA avrebbero potuto essere depositate anche durante il corso della sospensione dei termini del procedimento amministrativo ed essere eseguite.

Avv. Michele Parodi
Via G. Garibaldi 15 int. 4 17019 Varazze
p.i. 01309250098 c.f. PRDMHL72C02D969R
tel. 019 930197 fax 019 9355018
e mail parodi@povlegali.it
PEC: posta.certificata@pec.micheleparodi.it

7. Crediti

- M.A. Sandulli, N. Posteraro *Procedimento amministrativo e Covid - 19. Prmissime considerazioni sulla sospensione dei termini procedurali e sulla conservazione dell'efficacia degli atti amministrativi in scadenza nell'art. 103 d.l. n. 18 del 2020* in www.federalismi.it
- M.A. Sandulli, *Brevissime considerazioni sulla sospensione dei termini relativi ai procedimenti sui ricorsi amministrativi (tra gli artt. 84 e 103 del d.l. n. 18 del 2020)* in www.federalismi.it
- Loredana Giani *Alcune considerazioni sulla "stratificazione" delle previsioni di sospensione dei termini procedurali?* in www.federalismi.it
- www.ance.it – circolari interpretative sull'emergenza COVID 19.